

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1138

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERLINGUER, VENEGONI, PIERACCINI, CAVALLOTTI e CREMASCHI

Annunziata il 4 agosto 1954

Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari

ONOREVOLI COLLEGHI! — È a tutti nota la particolare condizione in cui versano i tubercolotici assistiti dai Consorzi provinciali antitubercolari. Si tratta generalmente di cittadini iscritti agli elenchi dei poveri dei comuni, di disoccupati, pensionati o lavoratori mai assicurati per incuria o per egoismo dei datori di lavoro, tutte categorie ancor più misere e degne di tutela anche di quella assistita in regime assicurativo.

È proprio a questi infelici l'assistenza viene data oggi in forma e misura più limitate di quella che è garantita per gli altri.

Con la proposta di legge di iniziativa parlamentare n. 2512 presentata al Senato nella passata legislatura si tentò di rendere meno sensibile questa differenza e di alleviare la sorte degli assistiti dai Consorzi: la X Commissione di quel ramo del Parlamento accolse le conclusioni del relatore e le accolse prima il Senato e poi la Camera riducendo alquanto la misura delle nostre proposte: ma apparve chiaro il pensiero concorde dei parlamentari di considerare i miglioramenti allora concessi come una prima tappa e quasi un acconto per future e più ampie provvidenze e come un primo segno della volontà del legislatore di avvicinare sempre più il trattamento di questa categoria d'assistiti a quella degli assistiti dell'I. N. P. S. sino alla completa equiparazione di tutti ed alla unificazione dei due sistemi assistenziali.

Queste ultime esigenze furono prospettate, nella attuale legislatura, da taluno dei firmatari della presente proposta di legge e dall'onorevole professor L'Eltore che le illustrò anche in un ordine del giorno: e furono riconosciute valide dal Governo sia nella recente risposta dell'Alto Commissario, onorevole Tessitore, alla interrogazione di uno dei proponenti, sia nel discorso pronunziato, poco dopo, alla Camera (seduta del 27 luglio) dal Ministro del lavoro onorevole Vigorelli, il quale anzi annunciò di aver già costituito una Commissione di studi per l'esame del problema della unificazione.

A tale auspicabile completa soluzione non mira l'attuale proposta di legge diretta soltanto a rendere senza indugio meno grave la disparità di trattamento fra le due categorie di cittadini assistiti e ciò anche in considerazione del rincaro della vita e soprattutto del fatto che con altra proposta di legge più ampia, già presentata in questa data dagli stessi proponenti di questa, si tende a migliorare giustamente le condizioni assistenziali dei lavoratori tubercolotici affidati all'I. N. P. S. ed a riordinare la struttura di tale sistema assistenziale.

Tale riordinamento mira ad assorbire larghissima parte degli attuali assistiti dai Consorzi affidandoli alla tutela dell'I.N.P.S., sicché notevolmente alleviato ne risulterà l'onere dei consorzi stessi.

Ma ulteriore e prossimo alleviamento degli oneri di entrambi gli enti assistenziali deriverà dalle provvidenze richieste nelle due proposte di legge poiché entrambe sono rivolte a dare un importante contributo per limitare la malattia sociale più diffusa nel nostro Paese creando così ai suoi cittadini una condizione più umana di vita, all'Italia un nuovo titolo di civiltà ed, insieme, allo Stato ed agli enti un graduale e sempre più sensibile risparmio per le costose cure sanatoriali e per le altre costose forme di assistenza medica ed economica.

In questo quadro agevole e breve diventa l'illustrazione dei singoli articoli della proposta di legge.

L'articolo 1 provvede a un adeguamento dell'attuale scarsissimo sussidio post-sanatoriale, distinto per capi famiglia, prorogandolo per 18 mesi ed in misura inferiore per i non capi famiglia ed elimina la norma che ne privava o lo limitava per coloro che non erano stati ricoverati per un breve periodo.

L'articolo 2 stabilisce una modestissima indennità sanatoriale.

L'articolo 3 contempla alcune norme limitative ma meno gravi di quelle attualmente in vigore.

Con l'articolo 4 si concede al ricoverato il corredo personale e con l'articolo 5 si estendono agli assistiti dai Consorzi antitubercolari, sebbene in misura ancora inferiore agli assistiti dell'I. N. P. S., le concessioni delle spese di viaggio.

Infine con l'articolo 6 si istituiscono anche per gli assistiti dai Consorzi quei centri di

riqualificazione, di qualificazione e di rieducazione al lavoro che soprattutto per essi appaiono necessari perché quasi sempre si tratta di cittadini che dovrebbero reinserirsi nella vita privi di ogni addestramento e sarebbero posti perciò nella condizione più triste di miseria e di fatali ricadute.

Per il problema della copertura della spesa, che si calcola in circa 5 miliardi di lire, la nostra proposta di legge consiglia di attingere i fondi per l'esercizio 1954-55 dalle entrate derivanti da due leggi recentemente approvate dal Parlamento. La prima è la legge sull'addizionale del 20 per cento sui diritti erariali dei pubblici spettacoli che darà — secondo le previsioni governative — un gettito di circa 5 miliardi. Di questi 5 miliardi 2 miliardi e 700 milioni sono già impegnati per il finanziamento degli oneri derivanti dalla legge istitutiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili, ma la residua somma appare ancora disponibile. Noi proponiamo di prelevare da questa fonte 2 miliardi. Per la restante somma di 3 miliardi circa si farà fronte con la legge che ha recentemente aumentato le imposte sulla pubblicità e che non risulta ancora utilizzata per nessun particolare disegno di legge.

Viene così ad essere soddisfatta l'esigenza dell'articolo 81 della Costituzione che prescrive di indicare per ogni nuova spesa una maggiore entrata nel bilancio dello Stato.

Si ha perciò fiducia che la proposta di legge verrà approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura e la durata del sussidio a titolo di assistenza post-sanatoriale, di cui all'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 213, sono elevate come segue:

per i capo famiglia: lire 500 giornaliero per il periodo di diciotto mesi;

per i non capo famiglia: lire 350 giornaliero per il periodo di un anno.

Il predetto sussidio spetta all'assistito dal Consorzio provinciale antitubercolare, dopo le dimissioni dalla casa di cura, qualunque sia stata la durata del ricovero.

ART. 2.

Durante il ricovero spetta all'assistito capo famiglia un sussidio di lire 200 giornaliero, e al non capo famiglia un sussidio di lire 100 giornaliero.

ART. 3.

Il sussidio post-sanatoriale non è corrisposto per i periodi in cui l'assistito fruiva di assistenza post-sanatoriale in appositi luoghi di cura o di rieducazione al lavoro.

ART. 4.

L'assistito a carico del Consorzio provinciale antitubercolare ha diritto, con l'inizio del ricovero in luogo di cura, al corredo personale compresa la biancheria.

ART. 5.

Le spese di viaggio per recarsi al luogo di cura e ritornare dal luogo di cura al domicilio dell'assistito, sono a carico dei Consorzi provinciali antitubercolari.

ART. 6.

A carico di ogni Consorzio antitubercolare deve essere istituito un centro di riqualificazione al lavoro per i tubercolotici, sulla base di un piano di sviluppo che deve essere elaborato dall'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica, su proposta dei Consorzi provinciali antitubercolari.

Potrà essere in questo senso considerata e realizzata anche la eventuale istituzione di centri di qualificazione e di rieducazione al lavoro aventi carattere interprovinciale o regionale.

ART. 7.

Alla copertura della spesa derivante dalla presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1954-55 con le entrate derivanti dalla legge sull'addizionale del 20 per cento sui diritti erariali per gli spettacoli per la somma di lire 2 miliardi e per la somma residua colle entrate derivanti dalla legge che aumenta le imposte sulla pubblicità.

ART. 8.

È soppresso l'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 213.